

COMUNE DI PORDENONE

**PIANO DI LOCALIZZAZIONE DEI
PUNTI ESCLUSIVI DI VENDITA DI
GIORNALI E RIVISTE**

*Piano approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 78 del 22.09.2003.
Testo entrato in vigore in data 21.10.2003*

INDICE

ARTICOLO 1 - oggetto, indirizzi ed ambito di applicazione del piano	Pag. 2
ARTICOLO 2 - definizioni	Pag. 2
ARTICOLO 3 - livelli di intervento dei provvedimenti comunali	Pag. 3
ARTICOLO 4 - zone ed aree commerciali	Pag. 3
ARTICOLO 5 - distanze minime tra rivendite	Pag. 3
ARTICOLO 6 - superfici di vendita	Pag. 4
ARTICOLO 7 - prodotti complementari	Pag. 4
ARTICOLO 8 - limite massimo di autorizzazioni per l'attività di rivendita di giornali e riviste	Pag. 4
ARTICOLO 9 - attività soggette ad autorizzazione	Pag. 5
ARTICOLO 10 - attività soggette a denuncia	Pag. 5
ARTICOLO 11- attività soggette a comunicazione	Pag. 6
ARTICOLO 12 - attività istruttoria comunale	Pag. 6
ARTICOLO 13 - disposizioni comuni	Pag. 7
ARTICOLO 14 - orari e turni	Pag. 7
ARTICOLO 15 - decadenza dell'autorizzazione	Pag. 8
ARTICOLO 16 - sanzioni	Pag. 8
ARTICOLO 17 - entrata in vigore	Pag. 9

ALLEGATO

Elenco vie per zona di appartenenza
(si trova presso il Servizio Attività Economiche)

Articolo 1 – OGGETTO, INDIRIZZI ED AMBITO DI APPLICAZIONE DEL PIANO

Il presente Piano disciplina l'attività degli esercizi che sono tenuti alla vendita della stampa quotidiana e periodica e di seguito indicati punti esclusivi di vendita di giornali e riviste. Nella definizione di punti esclusivi di vendita di giornali e riviste rientrano anche gli esercizi cosiddetti promiscui, che svolgevano cioè la vendita di giornali e riviste, già prima dell'adozione del presente Piano, congiuntamente alla vendita di altre merci.

Il Piano è adottato in conformità agli indirizzi impartiti dalla Regione con D.G.R. 13.07.2001 n. 2334, a quanto stabilito dall'art. 6 del D. Lgs. 24.04.2001 n. 0170, ed in coordinamento con la L.R. 19.04.1999 n. 8 e successive modifiche ed integrazioni ed alla L.R. 8.8.1997 n. 27.

A completamento ed integrazione degli obiettivi fissati dal D. Lgs. 24.04.2001 n. 0170 e dal D.G.R. 13.07.2001 n. 2334, il Piano di localizzazione dei punti esclusivi di vendita di giornali e riviste si propone di realizzare i seguenti obiettivi: articolazione razionale della rete di vendita nel territorio, tenuti presenti gli usi e le consuetudini locali; incremento della diffusione di giornali e riviste, mediante agevolazione dell'accesso del consumatore al punto di vendita.

Ai sensi dell'art.3 del Decreto Legislativo 24 aprile 2001, n. 170 le disposizioni del presente Piano non si applicano alle seguenti attività :

- a) vendita nelle sedi di partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati, associazioni, di pertinenti pubblicazioni specializzate;
- b) vendita ambulante di quotidiani di partito, sindacali e religiosi, che ricorrano all'opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale o religiosa;
- c) vendita nelle sedi delle società editrici e delle loro redazioni distaccate, dei giornali da esse editi;
- d) vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite nelle edicole;
- e) consegna porta a porta e vendita ambulante da parte degli editori, distributori ed edicolanti;
- f) vendita in alberghi e pensioni quando essa costituisca un servizio ai clienti;
- g) vendita effettuata all'interno di strutture pubbliche o private rivolta unicamente al pubblico che ha accesso a tali strutture, quali ad es., ospedali o case di riposo, Università.

Articolo 2 - DEFINIZIONI

Ai fini del presente Piano per punti esclusivi di vendita si intendono quelli che sono tenuti alla vendita generale di quotidiani e periodici.

Rientrano nei punti esclusivi di vendita anche coloro che svolgono attività temporanea o mediante autorizzazione stagionale.

Per autorizzazione stagionale si intende il titolo che autorizza l'attività di vendita di cui al D. Lgs 170/2001 per un periodo di tempo – anche frazionato – non inferiore a 60 giorni e non superiore a 180, che può comprendere anche parte dell'anno successivo a quello in cui ha inizio; essa è equiparata a tutti gli effetti a quella annuale.

Per attività temporanea si intende l'attività di vendita di cui al D. Lgs 170/2001 esercitata per un periodo di tempo non superiore a 59 giorni nel corso dell'anno, al fine di sopperire alla temporanea mancanza di servizio dovuta alla chiusura, qualunque ne sia il motivo, di una rivendita esclusiva; l'attività temporanea deve essere esercitata nel rispetto delle distanze di cui all'art. 5 e superfici di cui all'art.6.

Articolo 3 - LIVELLI DI INTERVENTO DEI PROVVEDIMENTI COMUNALI

Sono soggetti a provvedimento dell'organo competente:

1. l'approvazione del piano di localizzazione dei punti esclusivi di vendita di giornali e riviste e le successive variazioni;
2. gli orari di apertura e di chiusura;
3. l'individuazione delle giornate di chiusura dei punti vendita;
4. la concessione di eventuali deroghe agli orari.

Articolo 4 - ZONE ED AREE COMMERCIALI

In base a quanto disposto dall'art. 2, comma 1 della D.G.R. 13.07.2001, n. 2334, il Piano è stato preceduto:

1. dalla rilevazione della popolazione residente, della densità demografica e del numero delle famiglie, della popolazione fluttuante, non residente;
2. dalla suddivisione del territorio comunale in tre zone, qualificate come zona a) – Centro Urbano; zona b) – Area intermedia tra centro e periferia; zona c) – Area periferica;
3. dalla rilevazione delle caratteristiche urbanistiche e sociali di ogni zona;
4. dalla verifica dell'andamento delle vendite e del numero, localizzazione, densità e caratteristiche tipologiche dei punti vendita esistenti, nelle diverse parti del territorio comunale.

Il territorio comunale è suddiviso in tre zone, secondo i confini indicati nella planimetria, che del Piano costituisce parte integrante; le vie o parti di vie inserite in ciascuna zona sono indicate nell'allegato.

Articolo 5 – DISTANZE MINIME TRA RIVENDITE

Al fine di garantire un miglioramento del servizio ed un'equa redditività alle rivendite esistenti, vengono determinate le distanze minime, che vanno misurate in linea d'aria, tra gli esercizi esistenti e quelli che vengono ad inserirsi nella stessa zona.

Tali distanze non sono vincolanti per gli esercizi già esistenti, per quanto attiene l'attuale sito.

Le distanze minime intercorrenti tra i punti esclusivi di vendita di giornali e riviste sono determinate, conformemente a quanto stabilito nella D.G.R. 2334/01, come segue:

1. zona a) - Centro Urbano: ml. 100
2. zona b) – Area intermedia tra centro e periferia: ml. 200;
3. zona c) – Area periferica: ml. 400;

Nei casi in cui due rivendite si trovino su versanti opposti della stessa strada, le distanze previste al 3° comma sono ridotte nella misura del 30%.

Nei casi in cui due rivendite di giornali e riviste non esclusive si trovino in zone diverse, la distanza minima tra esse intercorrente è pari a ml. 400

Articolo 6 - SUPERFICI DI VENDITA

Al fine di promuovere ed assicurare una migliore funzionalità al settore mediante parità di trattamento tra le varie testate vengono stabiliti dei limiti minimi di superficie, eccettuati i casi relativi le attività in essere.

Quando l'attività di vendita di quotidiani e riviste è effettuata in un edificio, la superficie minima prevista dal Piano è di mq. 10.

Gli esercizi collocati in chioschi non sono soggetti a limiti minimi e massimi di superficie.

Articolo 7 – PRODOTTI COMPLEMENTARI

Secondo gli usi locali i punti di vendita di quotidiani e periodici in forma esclusiva hanno titolo a esercitare la vendita dei seguenti prodotti complementari:

1. articoli di cartoleria e cancelleria (compresi materiali di consumo per computer e fax);
2. moduli e stampati in genere per comunicazioni e richieste indirizzate a Enti pubblici; moduli per contratti;
3. tessere prepagate per servizi vari;
4. biglietti per il trasporto pubblico;
5. libri, articoli audio e video, cd musicali, giocattoli, articoli per l'igiene e la cura della persona;
6. pastigliaggi vari (caramelle, confetti, cioccolatini, gomme americane e simili);
7. articoli ricordo della città (esclusi gli articoli di oreficeria);
8. carte geografiche, stradali e catastali, mappe e guide turistiche realizzate su qualsiasi supporto;
9. pellicole fotografiche e similari;
10. pile.

La vendita di prodotti complementari viene esercitata in deroga alle disposizioni previste dalla L.R. 8/99 e successive modifiche ed integrazioni.

La vendita di prodotti complementari non è incompatibile con l'attivazione della vendita dei settori merceologici ordinari, che può essere attivata purché nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.

Articolo 8 - LIMITE MASSIMO DI AUTORIZZAZIONI PER L'ATTIVITA' DI RIVENDITA DI GIORNALI E RIVISTE

Al fine di consentire e promuovere un adeguato equilibrio tra le varie forme distributive, in conformità alle esigenze dell'economia generale del consumo, tenuto conto della struttura distributiva esistente, dello sviluppo di essa ritenuto più opportuno e degli indirizzi programmatici, il Piano determina il numero massimo di autorizzazioni relativamente agli esercizi che trattano la vendita di giornali e riviste in forma esclusiva, siano essi ubicati in sede fissa che su aree pubbliche.

Alla data di approvazione del presente Piano il contingente di autorizzazioni per punti esclusivi di vendita di giornali e riviste è pari a 48 (quarantotto) unità di cui 44 (quarantaquattro) unità risultano già assegnate. In quest'ultime vengono comprese anche quelle dei chioschi su aree pubbliche.

Alla stessa data il contingente per le autorizzazioni stagionali e le attività temporanee è pari a 5 (cinque) unità che risultano interamente disponibili.

Al fine di dare attuazione al disposto del comma 1 dell'art. 4 della D.G.R. 2334/2001, alla data di

approvazione del presente Piano il contingente di autorizzazione per punti esclusivi di vendita di giornali e riviste su area pubblica, sia in forma esclusivamente itinerante, sia con posteggio fisso è pari a 3 (tre) unità e risulta interamente disponibile.

Articolo 9 - ATTIVITA' SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE

Sono sottoposti a domanda di autorizzazione i seguenti casi:

- a) Nuova apertura e trasferimento, dell'ubicazione dei punti esclusivi di vendita di giornali e riviste, su suolo privato o pubblico; l'autorizzazione può essere rilasciata al richiedente se questi è in possesso dei requisiti soggettivi, nel rispetto della conformità urbanistica e di destinazione d'uso dei locali, delle distanze di cui all'art. 5 e delle superfici di cui all'art. 6;
- b) Nuove attività in forma ambulante, sia itinerante che con posteggio; l'autorizzazione per la vendita esclusiva di quotidiani e periodici su aree pubbliche, sia in forma esclusivamente itinerante, sia con posteggio fisso, può essere rilasciata al richiedente se questi è in possesso dei requisiti soggettivi, purché nel rispetto delle distanze stabilite dall'art. 5, subordinatamente alla disponibilità di autorizzazioni rilasciabili di tale specifica tipologia e previa concessione di suolo pubblico mediante individuazione di posteggio su area mercatale, nel caso di attività esercitata su posteggio. E' fatta salva la specifica disciplina in materia di commercio sulle aree pubbliche;
- c) Apertura di attività stagionale dei punti esclusivi di vendita di giornali e riviste, per un periodo di tempo – anche frazionato – non inferiore a 60 giorni e non superiore a 180, che può comprendere anche parte dell'anno successivo a quello in cui ha inizio; l'autorizzazione per attività stagionale può essere rilasciata al richiedente se questi è in possesso dei requisiti soggettivi, purché nel rispetto della conformità urbanistica e di destinazione d'uso dei locali, delle distanze stabilite dall'art. 5, delle superfici di cui all'art. 6;
- d) Proroga della sospensione o dell'attivazione dell'attività di vendita di giornali e riviste; l'autorizzazione alla proroga della sospensione o dell'attivazione può essere rilasciata, se necessario protrarre la sospensione o l'attivazione oltre i 12 mesi, nel caso di gravi e circostanziati motivi o cause di forza maggiore, previa richiesta– con istanza da presentarsi prima della scadenza dei 12 mesi – di un'unica proroga per un periodo non superiore a 6 mesi;
- e) Ampliamento/riduzione della superficie di vendita; se l'intervento riguarda un chiosco posizionato su area pubblica, deve essere effettuato nel rispetto delle prescrizioni appositamente stabilite dall'Amministrazione in ordine a caratteristiche estetiche e dimensioni dei chioschi e subordinatamente al rilascio della concessione di suolo pubblico per tutta l'area ampliata/ridotta; se gli interventi riguardano locali, l'ampliamento deve essere effettuato nel rispetto della normativa edilizio-urbanistica, mentre la riduzione è consentita nel rispetto anche dei limiti minimi di superficie di cui all'art. 6.

Articolo 10 - ATTIVITA' SOGGETTE A DENUNCIA

Sono soggetti a preventiva denuncia di inizio attività i seguenti casi:

1. Trasferimento della titolarità o della gestione dell'esercizio per atto tra vivi; il trasferimento della proprietà o della gestione di un esercizio di vendita di giornali e riviste per atto tra vivi, comporta il diritto al trasferimento dell'autorizzazione a chi subentra nello svolgimento dell'attività, sempre che

- sia provato l'effettivo trasferimento dell'esercizio e il subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi prescritti;
2. Reintestazione dell'autorizzazione a seguito di cessazione del rapporto d'affitto; la reintestazione alla fine della gestione di un esercizio di vendita di giornali e riviste, comporta il diritto al ritrasferimento dell'autorizzazione al proprietario, sempre che sia in possesso dei requisiti soggettivi prescritti;
 3. Trasferimento di titolarità dell'esercizio per causa di morte; il trasferimento della titolarità di un esercizio di vendita di giornali e riviste per causa di morte, comporta il diritto al trasferimento dell'autorizzazione a chi subentra nello svolgimento dell'attività, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'esercizio e il subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi prescritti;
 4. Installazione e trasferimento della localizzazione di distributori automatici, qualora la vendita di giornali e riviste a mezzo distributori non venga effettuata in connessione con un'attività di vendita già autorizzata; la denuncia è consentita quando non vi siano punti di vendita ad una distanza inferiore a quella prevista nell'art. 5, nel rispetto delle prescrizioni di natura urbanistico-edilizia, delle norme del Codice della Strada e previa concessione di suolo pubblico;
 5. Apertura di attività temporanea su area pubblica o privata, nel rispetto dei limiti minimi di superficie di cui all'art. 6, al fine di sopperire alla temporanea mancanza di servizio dovuta alla chiusura, qualunque ne sia il motivo, di una rivendita esclusiva; per attività temporanea si intende l'attività di vendita esercitata per un periodo di tempo non superiore a 59 giorni nel corso dell'anno, la quale, se svolta su area pubblica, è soggetta a denuncia previo ottenimento della concessione del posteggio e subordinatamente al rispetto delle distanze stabilite dall'art. 5. E' fatta salva la disciplina in materia di commercio su aree pubbliche. Se l'attività temporanea viene svolta su area privata, la denuncia può essere effettuata nel rispetto delle distanze di cui all'art. 5 e delle normative edilizio-urbanistiche.

Articolo 11 - ATTIVITA' SOGGETTE A COMUNICAZIONE

Sono soggetti a comunicazione i seguenti casi:

1. sospensione dell'attività di vendita di giornali e riviste per un periodo superiore a 30 giorni; la sospensione deve essere comunicata all'Amministrazione almeno 10 giorni prima della data di sospensione. Nel caso di chiusura della rivendita per un periodo inferiore a 30 giorni le rivendite devono esporre apposito cartello indicante i punti vendita più vicini che svolgono analogo servizio;
2. attivazione della vendita di prodotti complementari di cui all'art. 7, cui deve essere riservata un'apposita superficie di vendita, in aggiunta alla superficie minima prevista dall'art. 6.

Articolo 12- ATTIVITA' ISTRUTTORIA COMUNALE

L'Ufficio, provvederà, con scadenza trimestrale tramite la stampa locale, internet ed altri mezzi, e qualora vi siano delle autorizzazioni disponibili, all'informazione dell'utenza.

L'ufficio comunale competente, nei termini e con le modalità stabilite dall'Amministrazione Comunale, riceve le domande o denunce relative alle attività di vendita di giornali e riviste in forma esclusiva, ne controlla la regolarità formale e la completezza.

Si considera data di presentazione della domanda quella della domanda completa dei dati e dei documenti richiesti negli appositi moduli predisposti dall'ufficio competente dell'Amministrazione

Comunale.

Qualora la domanda risulti irregolare o incompleta, l'ufficio, entro 10 giorni dalla data di registrazione della domanda al protocollo generale, invita il richiedente a provvedere alla sua regolarizzazione.

In tal caso il richiedente deve inoltrare la documentazione mancante entro 30 giorni dalla notifica della richiesta di integrazioni; in caso contrario la domanda si intenderà tacitamente rinunciata, senza oneri di ulteriori comunicazioni da parte dell'Amministrazione e verrà conseguentemente archiviata.

Il provvedimento finale deve essere rilasciato entro 30 giorni dalla data di registrazione della domanda al protocollo generale, se completa, ovvero dalla data di ricezione al protocollo generale della documentazione presentata a completamento della domanda.

Nel caso di domande concorrenti, l'ufficio procede all'istruttoria – salvo altri criteri più specifici stabiliti dall'eventuale bando e solo una volta che siano decorsi i termini per la presentazione delle domande stesse, fissati e riportati nei moduli predisposti per le domande - con il seguente ordine:

1. completezza della domanda: le domande complete di tutta la documentazione prevista nei moduli predisposti dall'ufficio competente, vengono esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione al protocollo generale;
2. regolarizzazione successiva alla data di presentazione della domanda al protocollo generale; le domande regolarizzate vengono esaminate secondo l'ordine cronologico di regolarizzazione delle stesse, risultante dal numero di protocollo generale
3. nel caso di equivalenza tra più domande, costituirà titolo preferenziale per il rilascio l'allocatione della rivendita in una zona attualmente non servita da altra rivendita esclusiva o comunque quella avente maggior distanza dalle esistenti.

Articolo 13 – DISPOSIZIONI COMUNI

Nella vendita di quotidiani e periodici i punti vendita esclusivi assicurano parità di trattamento alle diverse testate. L'obbligo di assicurare la parità di trattamento tra le diverse testate è escluso per le pubblicazioni a contenuto anche solo parzialmente pornografico, il cui divieto di esposizione al pubblico, va riferito a tutto ciò che in via diretta è lesivo del comune senso del pudore o del buon costume.

La vendita della stampa quotidiana e periodica è effettuata nel rispetto delle seguenti modalità:

- a) il prezzo di vendita della stampa quotidiana e periodica stabilito dal produttore non può subire variazioni in relazione ai punti di vendita esclusivi che effettuano la rivendita;
- b) le condizioni economiche e le modalità commerciali di cessione delle pubblicazioni, comprensive di ogni forma di compenso riconosciuta ai rivenditori, devono essere identiche per le diverse tipologie di esercizi esclusivi che effettuano la vendita;
- c) i punti di vendita esclusivi devono prevedere un adeguato spazio espositivo per le testate poste in vendita;
- d) è comunque vietata l'esposizione al pubblico di giornali, riviste e materiale pornografico.

Articolo 14 – ORARI E TURNI

Per garantire il miglior servizio all'utenza, con provvedimento dell'organo competente viene determinato gli orari la turnazione minima per garantire il servizio nelle giornate festive. Le rivendite

sono tenute ad esporre in luogo ben visibile al pubblico apposito cartello indicante l'orario adottato e le giornate di chiusura.

Articolo 15 - DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE

A norma del Decreto Legislativo 24 aprile 2001, n. 170 e degli indirizzi programmatici di cui all'art. 1 della D.G.R. 13 Luglio 2001, n. 2334, l'autorizzazione decade qualora:

- a) il titolare non attivi l'esercizio entro 12 mesi dalla data del provvedimento di autorizzazione, salvo eventuale proroga di 6 mesi concessa dall'Amministrazione con le modalità di cui all'art. 9
- b) il titolare non attivi l'esercizio entro 12 mesi dalla data di trasferimento della proprietà o gestione dell'Azienda, salvo eventuale proroga di 6 mesi concessa dall'Amministrazione con le modalità di cui all'art. 9
- c) l'attività venga sospesa per un periodo superiore ai 12 mesi, salvo eventuale proroga con le modalità di cui all'art. 9
- d) l'intestatario dell'autorizzazione perda i requisiti soggettivi per esercitare l'attività di vendita di giornali e riviste

Articolo 16 - SANZIONI

Nel caso di violazione delle norme del presente Piano l'Amministrazione comunale irroga, ai sensi della legge 24.11.1981, n. 689 e della L.R. 17 gennaio 1984 n.1, le sanzioni amministrative previste dalla L.R. N. 8 del 19.04.1999 e successive modifiche ed integrazioni, nonché le sanzioni amministrative previste dalla L.R. 4.6.1999 n. 14.

1. La violazione delle disposizioni in materia di requisiti soggettivi previsti dall'art. 5 della L.R.8/99 è punita con una sanzione amministrativa da € 1.549,00 a € 9.296,00.
2. La violazione delle disposizioni di cui all'art. 2 del D.Lgs 170/01 in materia di esercizio dell'attività di vendita della stampa quotidiana e periodica in sede fissa in assenza della prescritta autorizzazione e/o DIA e/o comunicazione, è punita con una sanzione amministrativa da € 1.549,00 a € 9.296,00.
3. La violazione delle disposizioni in materia di regime degli orari delle attività di vendita della stampa quotidiana e periodica di cui all'art. 5 della deliberazione G.R. 2334/01 è punita con una sanzione amministrativa da € 516,00 a € 1.549,00.
4. Le violazioni alle disposizioni previste dagli artt. 35 e 36 della L.R. 8/99 in materia di subingresso, sospensione e cessazione di attività di vendita della stampa quotidiana e periodica, è punita con una sanzione amministrativa da € 1.549,00 a € 9.296,00.
5. La violazione delle disposizioni di cui all'art. 2 del D.Lgs 170/01 in materia di esercizio dell'attività di vendita della stampa quotidiana e periodica su area pubblica in assenza della prescritta autorizzazione e/o DIA, per la quale l'art. 13 della L.R. 14/99 prevede una sanzione amministrativa da € 2.582,00 a € 15.490,00, è punita con una sanzione amministrativa ridotta nella misura del 50% del minimo e del massimo sopra indicato e cioè da € 1.291,00 a € 7.745,00.
6. La violazione delle disposizioni previste dagli artt. 5, 6 e 11 comma 2 del presente Piano è punita con una sanzione amministrativa da € 1.549,00 a € 9.296,00.

7. La violazione alle disposizioni riguardanti la turnazione delle edicole prevista con apposita ordinanza sindacale, è punita con una sanzione amministrativa da € 250,00 a € 500,00.

Per l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al comma precedente, nonché di quelle di cui all'art. 5 della legge regionale sopra menzionata, si osserva la legge regionale 17.01.1984 n. 1 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 17 - ENTRATA IN VIGORE

Il Piano con le presenti norme e direttive entra in vigore decorso il termine di pubblicazione, all'Albo comunale, della delibera consiliare di approvazione.

a cura della Segreteria Generale

Marzia Vianello

data di aggiornamento: 31.05.2007